



MINISTERO DELL' ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE CAMPUS DEI LICEI "Massimiliano Ramadù"

Via Rimini, 1 04012 CISTERNA DI LATINA (LT)

c. m. LTIS00100R – Codice Univoco Ufficio UFAC4D - C.F. 91004900592 – Codice IPAistsc_Itis00100r

☐ 06.96873133 - LTIS00100R@istruzione.it - LTIS00100R@pec.istruzione.it

Sito web: www.iisramadu.edu.it



Data e protocollo come da segnatura

REGOLAMENTO INTERNO

PASSAGGI NEL PRIMO BIENNIO, ESAMI INTEGRATIVI, DI IDONEITÀ E PRELIMINARI

Articolo 1 - Oggetto e definizioni

1. Il presente regolamento disciplina tempi e modalità di richiesta e di attuazione del passaggio/trasferimento da un indirizzo/percorso/articolazione di studi ad un altro, all'interno dell'Istituto di Istruzione Superiore "Campus dei Licei Massimiliano Ramadù" o da altro Istituto di istruzione statale o paritario, con richiesta di esami integrativi e/o di idoneità, per contrastare la dispersione scolastica e favorire il successo scolastico di tutti gli studenti.

È stato predisposto sulla base della seguente normativa:

D.Lgs. 297/94, art. 192, 193;

Legge 107/2015 art. 33; D.Lgs. 62/2017 art. 14;

D.L. n. 127 del 9/9/2025 art. 1 c.3, convertito nella L. 164/2025, e Dossier n. 534 Commissione Cultura del Senato

D.M. 218/2025

2. Ai fini del presente Regolamento si applicano le seguenti definizioni:

Passaggio: spostamento di uno studente, o di una studentessa, frequentante una classe del I biennio da un indirizzo/percorso di studi ad un altro;

Trasferimento: spostamento di uno studente, o di una studentessa, frequentante la classe terza/quarta o ammesso/a alla classe terza/quarta/quinta da un indirizzo/percorso di studi ad un altro;

Esami integrativi: consentono allo studente, o alla studentessa, frequentante un altro indirizzo/percorso/articolazione di studi di essere ammesso a proseguire gli studi in un indirizzo/percorso/articolazione presente nell'offerta formativa dell'I.I.S. Campus dei Licei Massimiliano Ramadù. Riguardano le discipline, o parti di discipline, non comprese nel corso di studio di provenienza e relative a tutti gli anni non frequentati;

Esame di idoneità: consente di accedere alle classi successive a quella per cui si possiede il titolo di ammissione. Consiste nell'accertamento dei nuclei di conoscenze e competenze previsti nelle Linee guida per gli Istituti Tecnici e nelle indicazioni Nazionali per i Licei per la o le classi precedenti quella a cui il candidato aspira;

Esami preliminari: esami che sostiene il candidato esterno per essere ammesso agli Esami di Maturità conclusivi del secondo ciclo di istruzione

Articolo 2 – Ammissione alla classe successiva

1. Gli studenti, o le studentesse, regolarmente iscritti accedono alla classe successiva alla prima in seguito alla delibera di ammissione alla classe successiva adottata dal Consiglio di classe nello scrutinio finale che si svolge subito dopo il termine delle lezioni.
2. Nel caso di giudizio sospeso, per carenze in alcune discipline, lo scrutinio finale viene differito e deve svolgersi entro il termine dell'anno scolastico: 31 agosto¹.

Articolo 3 - Studenti iscritti alle classi del I biennio: passaggi

1. Gli studenti, o le studentesse, iscritti alla classe prima o alla classe seconda, possono richiedere, entro e non oltre il 31 gennaio di ciascun anno scolastico, l'iscrizione alla corrispondente classe di altro indirizzo/percorso di studi attivo all'interno dell'Istituto o in altro Istituto.
2. Gli studenti, o le studentesse, ammessi alla classe seconda a seguito dello scrutinio finale del I anno, o eventualmente di quello differito, possono presentare richiesta di effettuare un passaggio ad altro indirizzo/percorso di studi attivo all'interno dell'Istituto entro il 31 luglio.
3. Gli studenti, o le studentesse, non ammessi alla classe seconda o terza a seguito dello scrutinio finale del I o del II anno, o eventualmente di quello differito, possono presentare richiesta di effettuare un passaggio ad altro indirizzo/percorso di studi attivo all'interno dell'Istituto entro il 31 luglio.
4. Al momento della presentazione della domanda la scuola fornisce indicazioni puntuali a studenti, studentesse e alle loro famiglie in merito ai nuclei di conoscenze e competenze relativi alle discipline non previste nel curriculum dell'indirizzo/percorso di studi di provenienza.
5. Al momento del passaggio, eventualmente a seguito di un colloquio orientativo, se ritenuto necessario, la scuola attiva specifici interventi didattici integrativi, o estende interventi didattici previsti nell'offerta formativa dell'Istituto, volti a favorire il successo formativo e il riorientamento.
6. La domanda di passaggio relativamente ai casi di cui ai commi 1, 2, 3 del presente articolo deve essere sottoscritta dagli esercenti la responsabilità genitoriale sul minore. La domanda è accolta compatibilmente con il numero degli studenti componenti le classi autorizzate dall'USR per il Lazio.

Articolo 4 - Studenti ammessi alle classi terze, quarte e quinte: trasferimenti e esami integrativi

1. Gli studenti, o le studentesse, ammessi alla classe terza/quarta/quinta che chiedono di passare ad altro indirizzo/percorso/articolazione di studi rispetto a quello frequentato devono sostenere gli esami integrativi nelle discipline non presenti nel piano di studi dell'indirizzo/percorso/articolazione di provenienza con riferimento a tutte le annualità precedenti. La domanda di trasferimento deve essere presentata entro il 31 luglio.

¹ All'inizio dell'anno scolastico il Collegio Docenti delibera lo svolgimento delle prove di verifica per gli studenti con giudizio sospeso nella seconda metà di luglio o nella terza decade di agosto.

2. La domanda di trasferimento deve essere sottoscritta dagli esercenti la responsabilità genitoriale, se lo studente è minorenni..
3. Gli esami si svolgono in un'unica sessione a settembre e devono essere conclusi prima dell'inizio delle lezioni.
4. Non sono ammessi trasferimenti da un indirizzo/percorso ad un altro durante l'anno scolastico.
5. Per sostenere gli esami integrativi per l'ammissione alla classe terza, quarta o quinta devono essere pagati la tassa d'esame all'Agenzia delle Entrate (pari ad euro 12,09) ed un contributo alla Scuola (di euro 30,00, nel caso di studenti interni e di euro 40,00 nel caso di candidati esterni), entrambi tramite piattaforma Pago in Rete.

Articolo 5 – Studenti non ammessi alle classi quarte e quinte: esami integrativi

1. Gli studenti, o studentesse, non ammessi alla classe quarta o quinta in sede di scrutinio finale possono chiedere il trasferimento ad altro indirizzo/percorso/articolazione di studi attivo nell'offerta formativa dell'Istituto Campus dei Licei Massimiliano Ramadù.
2. La domanda di trasferimento deve essere sottoscritta dagli esercenti la responsabilità genitoriale, se lo studente è minorenni e deve essere presentata entro il 31 luglio.
3. Gli studenti, o le studentesse, devono sostenere gli esami integrativi per essere ammessi alla classe corrispondente a quella frequentata con esito negativo.
4. Se viene chiesta l'ammissione alla classe terza, quarta o quinta devono essere pagati la tassa d'esame all'Agenzia delle Entrate (pari ad euro 12,09) ed un contributo alla Scuola (di euro 30,00, nel caso di studenti interni e di euro 40,00 nel caso di candidati esterni), entrambi tramite piattaforma Pago in Rete..

Articolo 6 – Studenti con giudizio sospeso delle classi seconde, terze e quarte

1. Nel caso di studenti o studentesse delle classi seconde, terze e quarte con giudizio sospeso, provenienti da questo o da altro Istituto scolastico, la domanda di trasferimento da un indirizzo di studi ad un altro è accettata con riserva e viene presa in considerazione all'esito positivo delle prove di verifica del giudizio sospeso.

Articolo 7 - Esami integrativi

1. Gli esami integrativi riguardano tutte le discipline non presenti nel piano di studi dell'indirizzo/percorso/articolazione di studi frequentato, con riferimento a tutte le annualità. Riguardano anche le lingue straniere non presenti nel piano di studi dell'indirizzo/ percorso/ articolazione di provenienza.
2. Gli esami integrativi si articolano in prove scritte, orali e/o pratiche.
3. Supera gli esami integrativi il candidato che riporta il punteggio minimo di sei decimi in ciascuna disciplina in cui ha sostenuto l'esame e per ciascuna annualità.

Articolo 8 - Ritiro dello studente nel corso dell'anno scolastico

1. Il 15 marzo è il termine ultimo per il ritiro degli studenti che intendano presentarsi come privatisti agli esami di idoneità, perdendo così la qualifica di studente (D. Lgs. 297/1994 art.193 co. 2).

Articolo 9 - Esami di idoneità

1. Sostengono gli esami di idoneità
 - i candidati esterni che chiedono l'accesso a classi successive alla prima o hanno cessato la frequenza prima del 15 marzo;
 - i candidati interni che, promossi nello scrutinio finale, chiedono di accedere ad una classe successiva a quella per la quale sono in possesso del titolo di ammissione.
2. Sostengono gli esami di idoneità gli studenti, o le studentesse, in istruzione parentale per l'ammissione alla classe successiva fino all'assolvimento dell'obbligo di istruzione.
3. Gli studenti, o le studentesse, possono sostenere nello stesso anno scolastico gli esami di idoneità per non più di due anni di corso successivi a quello per il quale hanno conseguito l'ammissione per effetto di scrutinio finale.
4. Gli studenti, o le studentesse, sostengono gli esami di idoneità in tutte le discipline previste nel piano di studi dell'indirizzo/percorso/articolazione al quale si intende passare e per tutte le annualità, anche precedenti, del percorso per le quali non sono in possesso di promozione o idoneità.
5. Per lo svolgimento degli Esami di Idoneità, il Dirigente Scolastico nomina una Commissione, formata dai docenti della classe cui il candidato aspira, che rappresentano tutte le discipline sulle quali il candidato deve sostenere gli esami, che è eventualmente integrata da docenti delle discipline insegnate nell'anno precedente.
6. Se l'esame si riferisce a un solo anno di corso, la commissione è presieduta dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato. Se l'esame di idoneità si riferisce a due anni di corso, la Commissione è presieduta da un presidente esterno all'istituzione scolastica, individuato dall'Ufficio Scolastico Regionale fra i Dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche viciniore.
7. La domanda, se minorenni, è sottoscritta dagli esercenti la responsabilità genitoriale sul minore e deve essere presentata entro il 31 luglio.
8. I candidati sono tenuti al pagamento della tasse per esami di idoneità, pari ad euro 12,09, all'Agenzia delle Entrate ed il contributo all'Istituto di euro 50,00 tramite piattaforma Pago in Rete.
9. Gli esami consistono in prove scritte, orali e/o pratiche riguardanti ciascun anno di corso. Se si sostengono esami di idoneità per più anni di corso, la valutazione delle prove è distinta per annualità. Per il superamento dell'esame, il candidato deve riportare un punteggio almeno di sei decimi in ciascuna delle discipline in cui sostiene la prova. La valutazione è distinta per ciascun anno di corso per il quale si sostiene l'esame di idoneità.

Art. 10 - Esame preliminare dei candidati esterni all'Esame di Maturità

1. Coloro che intendono presentarsi all'Esame di Maturità come candidati esterni devono presentare la domanda all'Ufficio Scolastico Regionale territorialmente competente entro la

data indicata sulla C.M. per l'Esame di Maturità (di norma entro il 30 novembre o entro il 20 marzo in caso di ritiro dall'Istituto entro il 15 marzo).

2. L'Ufficio Scolastico Regionale territorialmente competente comunica allo studente e alla scuola i candidati privatisti assegnati.

3. L'esame preliminare è sostenuto davanti al Consiglio della classe alla quale il candidato è stato assegnato; il candidato è ammesso all'Esame di Maturità se consegue un punteggio minimo di sei decimi in ciascuna delle prove cui è sottoposto.

4. L'esame preliminare, inteso ad accertare la preparazione sulle materie previste dal piano di studi dell'anno o degli anni per i quali non si è in possesso della promozione o dell'idoneità alla classe successiva, nonché su quelle previste dal piano di studi dell'ultimo anno, si svolge di norma nella seconda metà di maggio.

5. L'ammissione all'esame di Maturità è altresì subordinata alla partecipazione presso l'istituzione scolastica in cui l'esame sarà sostenuto alla prova a carattere nazionale predisposta dall'INVALSI nonché all'attestazione dello svolgimento del monte ore di Formazione Scuola Lavoro, secondo criteri definiti con Decreto del Ministro dell'Istruzione e del Merito.

6. Il candidato è tenuto al pagamento della tassa d'esame, pari ad euro 12,09, all'Agenzia delle Entrate, e del contributo alla Scuola, di euro 50,00, entrambi tramite piattaforma Pago in Rete.

Art. 11 - Iscrizione per la terza volta alla stessa classe

1. Una stessa classe di istituto o scuola statale può essere frequentata soltanto per due anni. In casi assolutamente eccezionali, il Collegio dei Docenti, su proposta del Consiglio di classe, con la sola componente dei docenti, ove particolari gravi circostanze lo giustificano, può consentire, con deliberazione motivata, l'iscrizione per una terza volta alla stessa classe (D. Lgs. 297/1994 art.192 c. 4).

Art. 12 - Disposizione finale

1. Le disposizioni del presente regolamento sono integrate dalle Circolari annuali sulle iscrizioni alle scuole dell'infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado e dall'Ordinanza Ministeriale sull'Esame di Maturità conclusivo del secondo ciclo di istruzione.

Il presente regolamento, proposto dal Collegio Docenti, è stato integrato e approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 17/12/2025 con Delibera atto n.ro 76 assunta all'unanimità.